Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 23 dicembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 23 dicembre 2002** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 238

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

SOMMARIO

POLITECNICO DI BARI

CAPO II - Strutture di ricerca

CAPO III - Strutture di supporto

TITOLO V - L'AMMINISTRAZIONE

CAPO I - Uffici e organizzazione amministrativa

CAPO II - Rapporti con l'estero

TITOLO VI - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

TITOLO VII - NORME GENERALI E TRANSITORIE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e ss.mm., che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.);

Visto lo statuto del Politecnico di Bari, emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 ottobre 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 4 novembre 1996, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 134 del 29 marzo 2000;

Viste le deliberazioni rese dal Senato accademico nelle riunioni del 9 e 23 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 2 e 9 luglio 2002;

Viste le deliberazioni rese dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 22 gennaio, 12 e 26 febbraio 2002;

Vista la deliberazione resa, ai sensi dell'art. 68 dello statuto, dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione nella riunione congiunta del 6 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della predetta legge n. 168/89 sono stati formulati rilievi agli articoli 22, comma 4, 28 e 50, comma 3, dello statuto del Politecnico di Bari approvato nella riunione congiunta del Senato accademico e del consiglio di amministrazione del 6 settembre 2002;

Vista la deliberazione resa dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione nella riunione congiunta del 12 novembre 2002, con la quale i predetti organi si sono conformati, all'unanimità, ai rilievi formulati dal Ministro;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato l'allegato statuto del Politecnico di Bari, modificato ed approvato così come in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2002

Il rettore: CASTORANI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 – Principi generali

1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, è un'istituzione pubblica che ha quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2. Il Politecnico riconosce nel presente Statuto lo strumento per organizzare e svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo ad espressione della propria autonomia.
3. Il Politecnico, in cui si riconoscono tre componenti fondamentali, studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo, opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.
4. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e sviluppa l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica anche mediante forme di cooperazione con altre università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.
5. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea; promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico - amministrativo, anche con interventi di natura economica.
6. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attività al loro rispetto; inoltre, garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità delle persone e della tutela attiva dell'ambiente naturale.
7. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunità in conformità ai principi legislativi vigenti.
8. Il Politecnico incentiva, per l'espletamento delle proprie attività, la scelta del regime di impegno a tempo pieno dei docenti nonché la collaborazione del personale tecnico - amministrativo.
9. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale costituito dagli strumenti scientifici impiegati e dai vari prodotti e documenti connessi con le

ricerche sviluppate nel proprio ambito; ciò anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di una collezione museale, testimonianza della propria storia scientifica e tecnologica.

10. Il Politecnico cura la diffusione, mediante pubblicazione a stampa o con mezzi informatici, dei più importanti risultati delle ricerche sviluppate nel proprio ambito.
11. Il Politecnico favorisce lo sviluppo di iniziative che garantiscano le pari opportunità.
12. Il Politecnico, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, è organizzato a rete con poli didattici e di ricerca con riferimento, in particolare, al territorio regionale. Alle strutture didattiche e scientifiche di ciascun polo sono assegnate idonee risorse in termini di dotazione di personale, spazi ed attrezzature, assicurando una adeguata autonomia amministrativa.

Art. 2 - Personalità giuridica

1. Il Politecnico ha personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.
2. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalità, può stipulare contratti, convenzioni e definire accordi, anche in forma consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Può erogare borse di studio a favore di giovani laureati.

Art. 3 - Libertà di ricerca e insegnamento

1. Il Politecnico garantisce libertà di ricerca ai singoli docenti ed autonomia di ricerca alle strutture scientifiche.
2. Il Politecnico garantisce l'autonomia delle strutture didattiche e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, nel rispetto delle finalità didattiche individuate dal Senato Accademico. Il coordinamento, l'organizzazione e la programmazione didattica vengono attuati dalle strutture didattiche secondo il Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 - Diritto allo studio

1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società.
2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari.

3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento e di tutorato degli studenti per una piena e consapevole partecipazione alle attività didattiche ed una completa formazione culturale.
4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalità didattiche.
5. Le norme per l'attuazione del diritto allo studio sono definite dal Regolamento degli Studenti.

Art. 5 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Politecnico persegue i fini determinati dal proprio ordinamento secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
2. La diffusione delle informazioni relative agli atti amministrativi, le procedure e l'accesso ai documenti sono definiti da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da garantire un'informazione chiara e completa.
3. E' sancita la responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni prese dagli organi di governo, nel controllo della regolarità degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.
4. Le strutture didattiche e scientifiche inviano al Rettore, annualmente, apposita relazione. La relazione delle strutture didattiche riguarda le attività svolte e la programmazione annuale come prevista all'art. 24, co. 1 lettere d). La relazione delle strutture scientifiche riguarda la programmazione e le attività svolte come previsto all'art. 35, co. 5, lett. c).
5. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, con cadenza triennale, approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre.
6. Il Senato Accademico, sulla base del piano di sviluppo triennale, delle relazioni di cui al co. 4 del presente articolo e delle risultanze della Conferenza di Ateneo di cui al co. 2 dell'art. 16, approva, sentito il Consiglio di Amministrazione, il programma annuale della didattica e della ricerca e sente il Consiglio degli Studenti, per la parte riguardante la didattica.
7. Il controllo di gestione si basa su criteri di valutazione dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza della attività svolta.
8. I risultati del controllo di gestione debbono costituire elemento fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di governo del Politecnico, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 6 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento del Politecnico comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di privati ed entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
4. Il Politecnico può utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.

Art. 7 - Soggetti

1. Il Politecnico è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o collaborazione tecnica presso il Politecnico.
2. I docenti sono i professori universitari di prima e seconda fascia di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori del Politecnico.
3. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo è costituito dai dipendenti del Politecnico per tali ruoli.
4. Sono studenti del Politecnico coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attività di formazione del Politecnico.
5. Presso il Politecnico svolgono funzioni didattiche o di ricerca anche soggetti esterni. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con il Politecnico, fanno capo senza afferirvi alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il responsabile della ricerca. I professori a contratto ed i supplenti, non in organico presso il Politecnico, fanno capo, comunque, senza afferirvi ad un Dipartimento individuato dal Consiglio di Facoltà, su eventuale proposta dell'interessato. I collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica fanno capo senza afferirvi alla struttura di appartenenza del titolare dell'insegnamento, limitatamente al periodo di rapporto con il Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti. I soggetti previsti nel presente comma

non godono dell'elettorato attivo e passivo e la loro partecipazione alle attività del Politecnico è disciplinata dal Regolamento interno delle strutture interessate.

6. I soggetti che prestano attività tecnica, amministrativa o di ricerca presso il Politecnico a tempo determinato, non godono dell'elettorato attivo e passivo, se il loro rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre anni. I suddetti soggetti, che abbiano rapporto di lavoro esclusivo non inferiore a tre anni, godono dell'elettorato attivo. La partecipazione alle attività del Politecnico del personale che svolge attività di ricerca è disciplinato dai regolamenti interni delle strutture interessate.

Art. 8 - Doveri e responsabilità

1. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti del Politecnico si impegnano alla:
   a) osservanza del presente Statuto e dei regolamenti;
   b) cooperazione nelle attività scientifiche e didattiche;
   c) utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi forniti dal Politecnico.
2. I docenti ed il personale tecnico-amministrativo hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. Ai docenti è richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture scientifiche e didattiche del Politecnico.

Art. 9 - Attività ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico favorisce i servizi sociali, le attività ricreative, culturali e sportive degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative anche con organismi esterni, preferendo le iniziative promosse dai soggetti direttamente interessati.
2. Il Politecnico promuove e sostiene le iniziative formative e autogestite dagli studenti in materia di attività culturali, sport e tempo libero.
3. Per la gestione degli impianti sportivi universitari e le relative attività si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - FONTI NORMATIVE

Art. 10 - Statuto

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della Legge 9 maggio 1989, n.168.

2. Per quanto non specificato nel presente Statuto o nei regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti sull'ordinamento universitario.

Art. 11 - Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dagli organi competenti su proposta del Rettore o degli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche.
2. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo di cui all'art. 6 della legge 168/1989 ove espressamente prevista, sono emanati con decreto rettorale.
3. I Regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa sono approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto rettorale, sentito il parere del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione in base alle specifiche competenze.
4. Il Politecnico opera secondo i seguenti Regolamenti di Ateneo:
   a) Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
   b) Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   c) Regolamento Didattico di Ateneo;

Il Politecnico opera, altresì, secondo i seguenti Regolamenti interni:
   d) Regolamento Generale;
   e) Regolamento degli Studenti;
   f) Regolamento per il Tutorato;
   g) Regolamento Generale delle Strutture;
   h) Ogni altro regolamento di cui il Politecnico ritiene di dotarsi.
5. I Regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e, per i regolamenti di cui alle lettere a) e d), sentiti anche le Facoltà, i Dipartimenti ed il Consiglio degli Studenti.
6. I Regolamenti di cui alle lettere c), e), f) e g) sono approvati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; per i regolamenti di cui alle lettere c), e) e f), sentiti anche le Facoltà e il Consiglio degli Studenti e, per il Regolamento di cui alla lettera g), anche le Facoltà e i Dipartimenti.
7. I Regolamenti di cui alla lettera h) sono approvati dagli organi di competenza.

Art. 12 - Autonomia regolamentare

1. Il Regolamento Generale contiene le norme organizzative, gestionali e concorsuali di competenza del Politecnico ed i criteri per la partecipazione a consorzi e società consortili nonché i criteri generali per la stipula di contratti e convenzioni relativi ad attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico; le relative norme regolamentari sono previste dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità. Esso stabilisce anche le norme elettorali, salvo quanto previsto dal successivo co. 7, ed i criteri per le designazioni e le nomine in organi interni ed esterni al Politecnico.
2. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità fissa le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità secondo il disposto dell'art. 7 commi, 7, 8, 9 e art. 16, comma 4. lettera c) della Legge 168/89; esso tra l'altro definisce le norme regolamentari nonché i limiti di competenza in merito all'approvazione e stipula di contratti e convenzioni tra i diversi organi e strutture del Politecnico.
3. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità operative relative a quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene l'elenco delle Facoltà e delle loro articolazioni e disciplina l'ordinamento degli studi per i corsi d'istruzione universitaria, previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, attivati presso il Politecnico e indica le strutture didattiche a ciò preposte. Esso contiene, altresì, le norme per l'istituzione di nuove attività di formazione e di eventuali ulteriori strutture didattiche.
5. Il Regolamento degli Studenti contiene le norme organizzative, amministrative e comportamentali alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti al Politecnico. Esso stabilisce le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali interni ed esterni laddove previsti, la durata delle cariche nonché le modalità per la collaborazione a tempo parziale e per lo svolgimento delle attività culturali, sportive e del tempo libero anche se autogestite dagli studenti. Lo stesso regolamento definisce le norme per l'attuazione del diritto allo studio.
6. Il Regolamento per il Tutorato disciplina l'organizzazione del servizio di tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti per tutto il corso degli studi.
7. Il Regolamento Generale delle Strutture definisce l'articolazione e disciplina l'attivazione, la disattivazione e la variazione delle strutture in relazione alle esigenze del Politecnico nonché i principi generali ai quali devono ispirarsi i regolamenti interni. Esso contiene anche l'elenco dei Dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento.

TITOLO II – ATTIVITÀ’

Art. 13 - Attività Universitaria

1. L’attività universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attività di servizio.
   In particolare, il Politecnico:
   a) organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell’art. 3, comma 2;
   b) rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e sanciti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
   c) istituisce ed organizza servizi didattici integrativi quali l’orientamento, il tutorato e le attività culturali e di formazione destinate a soggetti interni alla propria comunità;
   d) promuove l’organizzazione di corsi di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni;
   e) attiva servizi finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro;
   f) istituisce ogni altra attività didattica prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo;
2. il Politecnico può avvalersi di esperti anche estranei al mondo universitario per lo svolgimento di conferenze o seminari a supporto delle attività didattiche e scientifiche;
3. il Politecnico, nell’ambito delle proprie finalità, svolge l’attività di ricerca scientifica secondo i principi espressi nell’art. 3, comma 1;
4. Il Politecnico svolge attività di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto:
   a) strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica nonché occasione di arricchimento delle conoscenze;
   b) attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio;
   c) attività di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell’ambiente;
   d) attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata a supporto delle istituzioni che operano sul territorio e mirata alla qualità ed alla bellezza del territorio.
   e) il Politecnico assicura la conservazione del proprio patrimonio edilizio e ne promuove l’arricchimento tramite un’azione interna di progettualità permanente.
5. L’attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.

TITOLO III - ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

Art. 14 - Organizzazione degli organi centrali del Politecnico

1. Nell'ordinamento del Politecnico vige il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.
2. Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo art. 15 co.1, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione delle attività di ricerca e d'insegnamento.

Art. 15 - Tipologia degli organi centrali

1. Sono organi centrali di governo del Politecnico: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
2. Sono organi centrali propositivi e consultivi: Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti. Essi hanno titolo ad esprimersi su temi di carattere generale e su temi di specifica competenza dei singoli organi.
3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.

Art. 16 - Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.
   In particolare spetta al Rettore:
   a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione e adottare i provvedimenti di attuazione delle rispettive deliberazioni per la parte di propria competenza;

b) emanare lo Statuto e i regolamenti;
c) garantire la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti;
d) esercitare l'autorità disciplinare nei limiti previsti dalla legge;
e) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente;
f) rappresentare il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca e del Direttore Amministrativo;
g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste dalla legge;
h) adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui, di norma, compete il provvedimento;
i) stabilire e mantenere armonici e proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale ed internazionale;
j) esercitare le funzioni decentrate dal Ministero relative allo stato giuridico ed economico dei docenti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
k) presentare il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario agli organi centrali di governo competenti;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Ogni anno il Rettore riferisce, tenendo conto anche delle relazioni delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5 co. 4, sulle attività svolte e sulle linee di sviluppo del Politecnico, in una Conferenza di Ateneo.
3. Il Rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato inizia il 1° ottobre.
4. Al Rettore è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia ed è nominato dal Ministro.
   L'elettorato attivo spetta :
   a) a tutti i docenti componenti dei Consigli di Facoltà;
   b) a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti;
   c) a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo con voto pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori di ruolo.
6. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta maggiori

voti; a parità di voti, colui che ha maggiore anzianità nel ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, il più anziano anagraficamente.

7. Il Rettore nomina due Prorettori scelti tra i professori di ruolo. Al Prorettore scelto tra i professori di prima fascia sono attribuite le funzioni di vicario, con delega a supplire il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. All'altro Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di seconda fascia, sarà attribuita dal Rettore, una delega per particolari uffici nell'ambito delle proprie attribuzioni. Al Prorettore vicario è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Rettore può delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.

Art. 17 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo e di programmazione annuale e pluriennale nonché di coordinamento e controllo delle attività del Politecnico.
   In particolare il Senato Accademico:
   a) Approva con cadenza triennale, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti, il piano di sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente successivo al suo insediamento; inoltre, sentito il Consiglio di Amministrazione, e, per la parte riguardante la didattica anche il Consiglio degli Studenti, approva il programma annuale della didattica e della ricerca;
   b) determina i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 32 della Legge n. 549/95 e succ. mod. e int. in base alla programmazione didattica delle Facoltà e delle risorse rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione.
   c) formula criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
   d) delibera i Regolamenti:
      didattico;
      degli studenti;
      per il tutorato;
      generale delle strutture;

e) esprime pareri sui Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, nonché sul regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.

f) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle Strutture;

g) delibera sulla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di Amministrazione;

h) delibera l'istituzione dei servizi didattici integrativi sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti nonché le Facoltà ed i Dipartimenti interessati;

i) delibera la distribuzione del personale docente;

j) propone al Consiglio di Amministrazione i criteri per l'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

k) propone al Consiglio di Amministrazione i criteri di ripartizione, alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non altrimenti destinate, compresi i contributi versati dagli studenti;

l) delibera sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per la ricerca nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote non altrimenti destinate, avvalendosi di apposite commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle diverse componenti dei docenti;

m) delibera sulle proposte del Consiglio degli Studenti;

n) delibera sugli accordi quadro e di programma a carattere scientifico e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze;

o) delibera sulla costituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

p) delibera annualmente, sentito il Consiglio degli Studenti, in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;

q) formula i criteri e le modalità di verifica delle attività del personale docente;

r) esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto del conto consuntivo;

s) esprime parere sulla destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione all'ulteriore sostegno della ricerca nonché al potenziamento delle attività didattiche e formative;

t) prende atto delle relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero;

u) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di Amministrazione riguardante l'attività didattica e di ricerca;

v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;

w) Al fine della erogazione ai docenti dei compensi incentivanti l'impegno didattico, provvede a verificare l'impegno didattico dei singoli docenti nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 370/98 all'art. 4 comma 2), ed, inoltre, monitorare i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche , integrate e di recupero, verificandone il rispetto.

x) delibera l'attivazione dei Corsi individuati nel Regolamento Didattico di Ateneo che rilasciano i seguenti titoli: laurea, laurea specialistica, specializzazione, dottorato e master.

y) delibera la composizione del Consiglio per la gestione dei Corsi di Studio interfacoltà e interateneo.

z) delibera sull'opportunità dell'autovalutazione dei Corsi di Studio e sulla relativa organizzazione.

2. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute in apposito Regolamento.

3. Sono membri di diritto:

a) il Rettore;

b) i Presidi di Facoltà;

c) il Prorettore vicario;

d) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

Sono membri elettivi:

e) un numero di studenti pari al 15% di tutti i componenti del Senato Accademico, arrotondato per eccesso, eletto dal Consiglio degli Studenti in seno allo stesso.

f) un numero di unità del personale tecnico-amministrativo pari al numero degli studenti di cui alla lettera e) eletto dal personale dipendente del Politecnico. L'elettorato passivo è normato dal Regolamento Generale di Ateneo.

I rappresentanti degli Studenti e i rappresentanti del personale tecnico – amministrativo non hanno diritto di voto sui punti i), l).

Sono membri designati:

g) Un Direttore di Dipartimento per ogni Facoltà, individuato dal relativo Consiglio, tra i suoi componenti. Qualora nessun Direttore disponibile appartenga alla Facoltà, questa può designare un altro docente della Facoltà.

4. I membri elettivi e designati del Senato Accademico durano in carica tre anni. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno metà dei Presidi di Facoltà o di almeno metà dei membri elettivi.
6. Ai componenti elettivi e designati del Senato Accademico è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione programma e controlla le attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico.
   Il Consiglio di Amministrazione rende altresì esecutivi, nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici del Senato Accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione:
   a) formula i criteri attuativi per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale;
   b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato Accademico;
   c) delibera la struttura della pianta organica del Politecnico in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico;
   d) delibera, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione ed approva il conto consuntivo;
   e) delibera i Regolamenti:
   - Generale;
   - per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
   - di Attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   f) esprime parere sui regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 11;
   g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture;
   h) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti;
   i) delibera i contratti e le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

j) controlla la consistenza e la funzionalità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;

l) delibera le modifiche dello Statuto in seduta congiunta con il Senato Accademico;

m) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attività didattica e scientifica.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri di diritto, membri designati e membri elettivi.

Sono membri di diritto:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) Il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

c) il Prorettore Vicario, con voto consultivo;

Sono membri designati dal Rettore:

d) il Prorettore scelto tra i professori associati;

e) Un esperto in materie giuridiche e/o economiche, con voto consultivo;

f) Un professore di ruolo;

g) Un ricercatore con voto consultivo;

h) Un rappresentante, con voto consultivo, su indicazione degli enti che concorrono, almeno per un triennio, al finanziamento del Politecnico per i compiti istituzionali e senza vincolo di destinazione. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% del Fondo per il Finanziamento Ordinario erogato dal MIUR nell'anno che precede il triennio.

Sono membri elettivi:

i) Un professore della prima fascia del ruolo, un professore della seconda fascia del ruolo ed un ricercatore, eletti dalle rispettive componenti;

j) Due rappresentanti eletti dagli studenti;

k) Un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore. La mancata nomina di componenti non elettivi non inficia l'insediamento del collegio.

5. Le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.

6. Ai componenti elettivi e designati del Consiglio di Amministrazione è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dallo stesso Consiglio.

Art. 19 - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito da tutti i Direttori di Dipartimento. Esso è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli ambiti di pertinenza dei Dipartimenti.
2. Esso è presieduto dal Rettore o da suo delegato.

Art. 20 - Il Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alle tematiche di interesse studentesco ed alla valorizzazione del loro rapporto con il Politecnico. Inoltre il Consiglio degli Studenti decide, nell'ambito delle regole generali di cui al co. 2 lett. c), i programmi, l'attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse.
2. In particolare il Consiglio degli Studenti è chiamato a:
   a) concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i servizi didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di ciascun insegnamento e dei Corsi di laurea e di Diploma nel loro complesso e a formulare al Senato Accademico proposte in materia di Regolamento Didattico di Ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e degli altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio, nonché di bilancio di previsione;
   b) esprimere parere sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11.
   c) proporre le regole generali da applicarsi nel Politecnico per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
   d) Promuovere e attuare rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
   e) esprime parere sul piano triennale di sviluppo, nonché sul programma annuale della didattica e della ricerca, per la parte riguardante la didattica.
   f) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio
   g) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti.

3. Il Regolamento Generale fissa le modalità per fornire al Consiglio degli Studenti le risorse ed i supporti anche logistici necessari al suo funzionamento.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto da membri di diritto e da membri elettivi.
   Sono membri di diritto: i rappresentanti degli Studenti in seno ai Consigli di Amministrazione del Politecnico e dell'E.DI.S.U. nonché ai Consigli di Facoltà.
   Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio in ragione di 1 per i Corsi di Studio con un numero di iscritti fino a 1.000 e 2 per i Corsi di Studio con un numero di iscritti superiore a 1.000.
5. Il Consiglio degli Studenti viene rinnovato ogni due anni. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
6. Le norme di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio, sentito il Senato Accademico.

TITOLO IV – STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO.

CAPO I - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 21 – Articolazione

Nel Politecnico l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle Facoltà e loro articolazioni, nei Dipartimenti, per quanto di loro competenza, e nelle altre strutture didattiche previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - La Facoltà

1. La Facoltà ha come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche.
   Ad essa fanno capo i Corsi di Studio e le Scuole di Specializzazione.
2. Sono organi delle Facoltà: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli Unitari di Classe.
3. Il Consiglio di Facoltà può deliberare la costituzione di una Giunta di Facoltà, secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.
4. Il Senato Accademico, in coerenza con il quadro normativo riguardante l'istituzione di nuove Facoltà, può istituire Facoltà sia territoriali che tematiche, sulla base di una relazione del Nucleo di Valutazione interno e acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, dandone opportuna comunicazione al Ministero.

Una Facoltà è attivata dal Senato Accademico se ha una dotazione accertata di almeno 50 docenti di ruolo.

Art. 23 - Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, è responsabile dell'attività didattica e organizzativa, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Facoltà.
   Il Preside è membro di diritto del Senato Accademico.
   Spetta al Preside:
   a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e la Giunta di Facoltà, curandone i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi, esecutività alle rispettive deliberazioni;
   b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;
   c) vigilare sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà;
   d) redigere il calendario annuale delle attività didattiche;
   e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica;
   f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici;
   g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla facoltà, dura in carica tre anni accademici. Il mandato del Preside inizia il 1° ottobre.
3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione nelle predette due votazioni si ricorre al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
4. L'elettorato attivo spetta al Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia.
5. Il Preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
6. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni a professori di ruolo.
7. Al Preside è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà:

a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà rendendo possibile una efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;

b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento didattico, sentiti i Consigli Unitari di Classe interessati;

c) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'Ateneo;

d) procede annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, alla attivazione degli insegnamenti, nonché all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti, sentiti i Consigli dei Dipartimenti e Consigli Unitari di Classe interessati. Inoltre individua i progetti di miglioramento qualitativo della didattica di cui all'art. 17 co. 1 lett. a4). Delle suddette attività riferisce nella relazione di cui all'art. 5 co. 4;

e) approva la relazione relativa alle attività svolte di cui all'art. 5 co. 4;

f) procede annualmente alla definizione dei criteri generali per i regolamenti didattici dei Corsi di Studio per la parte di propria competenza, verificandone il rispetto da parte dei Consigli Unitari di Classe;

g) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di supplenze, affidamenti e, laddove motivata da particolari e specifiche esigenze didattiche e scientifiche, la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali ed integrativi di insegnamento, acquisito il parere del Consiglio Unitario di Classe interessato;

h) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti, in coerenza con il programma di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle necessità prospettate dai Consigli dei Dipartimenti e dai Consigli Unitari di Classe. Con gli stessi criteri attribuisce alle aree didattiche e, quindi, ai singoli settori scientifico-disciplinare i posti di docente assegnati dal Senato Accademico alla Facoltà;

i) delibera in merito alla chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Consigli di Dipartimento ed i Consigli Unitari di Classe interessati;

j) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per attività didattiche, specificatamente assegnati alla Facoltà;

k) esprime parere sulle norme di funzionamento dei Consigli Unitari di Classe;

l) esprime parere sui regolamenti di ateneo secondo quanto previsto dall'art.11;

m) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;

n) esprime parere in merito alla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed alla modifica di quelle esistenti;

o) ottempera a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

p) approva le norme per il funzionamento del Consiglio di Facoltà, contenute in apposito regolamento;

q) esprime parere sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i Consigli Unitari di Classe interessati.

2. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

   a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla facoltà;

   b) tutti i ricercatori; qualora il numero degli stessi superi il 50 % di quello dei professori di ruolo, la loro afferenza al Consiglio è limitata alla predetta percentuale sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, della loro anzianità anagrafica;

   c) due ricercatori in rappresentanza di tutti i ricercatori non presenti in Facoltà Per tale rappresentanza l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i ricercatori non presenti in Consiglio di Facoltà a qualsiasi titolo;

   d) una rappresentanza di studenti nella misura di una unità per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti;

   e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

   Tutti i rappresentanti di cui s'è detto durano in carica tre anni ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel Regolamento degli Studenti.

3. Alle sedute del Consiglio di Facoltà partecipa di norma il Direttore Amministrativo o un suo delegato.

4. I professori fuori ruolo, i ricercatori e le altre rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.

5. Tutte le delibere del Consiglio di Facoltà vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 25 - La Giunta di Facoltà

1. La Giunta di Facoltà viene costituita su delibera del Consiglio di Facoltà ove questo ne ravvisi l'opportunità al fine di snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.

2. La Giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di Facoltà e ne predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su specifica ed espressa delega del Consiglio di Facoltà, in particolare in merito:

a) all'assegnazione dei compiti didattici a docenti, sentiti i Consigli dei Dipartimenti e i Consigli Unitari di Classe;
b) all'attribuzione dei contratti a supporto della didattica, delle supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i Consigli Unitari di Classe interessati;
c) alla cura e alla ripartizione di fondi per la didattica e per interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Facoltà;
d) alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentiti i Consigli Unitari di Classe interessati;
e) alla verifica che i regolamenti didattici dei Corsi di Studio, deliberati dai Consigli Unitari di Classe, rispondano ai criteri definiti preventivamente dal Consiglio di Facoltà.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal Regolamento di Facoltà, assicurando la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
4. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel Regolamento degli Studenti.

Art. 26 – Corsi di Studio Interfacoltà e Interateneo

1. Il Politecnico può istituire ed attivare Corsi di Studio con il concorso di più Facoltà o con altri Atenei.
2. Per i Corsi di Studio attivati con il concorso di due o più Facoltà o Atenei è istituito un Consiglio di studio.
3. Il Consiglio ha il compito di organizzare e coordinare le attività didattiche previste nell'atto convenzionale ed in particolare:
   a) Procedere alla definizione del regolamento didattico dei Corsi di Studio;
   b) Approvare la relazione di cui all'art.5 co. 4 relativa alle attività didattiche svolte;
   c) Definire i criteri di utilizzazione dei fondi per attività didattiche, specificatamente assegnati;
   d) Esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
   e) Approvare i piani degli studi individuati dagli studenti per ogni anno accademico;
   f) Definire le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;
   g) Convalidare l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;

h) Fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida dei titoli di studio;

i) Organizzare l'attività di tutorato degli studenti;

j) Effettuare su richiesta del Senato Accademico l'autovalutazione dei Corsi di Studio;

k) esprimere parere relative alle supplenze, agli affidamenti, ai contratti e alle attività di supporto alla didattica;

l) Ottemperare a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

m) Ottemperare a tutti gli altri compiti che congiuntamente possono essere delegati dai Consigli delle Facoltà interessati.

4. Fanno parte di ciascun Consiglio
   a) un pari numero di docenti di ruolo per ogni Facoltà o Ateneo interessato secondo le norme previste nell'atto convenzionale approvato dal Senato Accademico nel rispetto dei ruoli della docenza;
   b) una rappresentanza degli studenti per ciascun Corso di Studio appartenente al Consiglio, costituita da un numero pari a 1, 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di 150, compreso tra 150 e 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;
5. Le norme di funzionamento sono previste nell'atto convenzionale.
6. Il Senato Accademico può accorpare in un unico organismo due o più Consigli di Corso di Studio Interfacoltà o Interateneo.

Art. 27 - Osservatorio della didattica

1. Presso ciascuna Facoltà è istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal Preside o da un suo delegato e composto per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti di studenti nei Consigli di Corso di studio. L'Osservatorio esprime parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, co. 95 della legge 127/97 e succ. modif. ed integraz.
2. L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio di Facoltà.
3. L'Osservatorio redige annualmente una relazione sull'organizzazione e funzionamento della didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di Facoltà e dovrà essere

opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale. La relazione viene, altresì, trasmessa al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

4. La composizione, la durata, le procedure per l'elezione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di ciascuna Facoltà.

Art. 28 – I Consigli Unitari di Classe

1. Il Regolamento generale delle strutture definisce il numero e la denominazione dei Consigli Unitari di Classe per ogni Facoltà. Lo stesso Regolamento identifica i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica afferenti ad ogni consiglio nel rispetto della normativa vigente.
2. L'elenco dei Corsi di Studio è contenuto nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Ciascun Consiglio Unitario di Classe può essere strutturato al suo interno in Sezioni di Corso di Studio costituite dai docenti che svolgono la loro attività didattica principale nel rispettivo Corso di Studio e da una rappresentanza di studenti che vi sono iscritti. Ad ogni Sezione di Corso di Studio possono essere delegate particolari competenze.
4. Il Consiglio ha il compito di organizzare e coordinare nell'ambito dei corsi di studio afferenti le attività didattiche.

   In particolare, ad essi spetta:

   a) Approvare il Regolamento didattico di tutti i Corsi di Studio afferenti;
   b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti per ogni anno accademico;
   c) deliberare e gestire le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;
   d) convalidare l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
   e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi universitari;
   f) organizzare l'attività di tutorato degli studenti;
   g) esprimere pareri per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca dei docenti presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
   h) formulare proposte per la eventuale modifica del Regolamento didattico di Ateneo;
   i) formulare per il Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito a:
   - destinazione dei posti in organico di docenti;
   - richiesta di nuovi posti in organico;
   - chiamata e destinazione di professori per gli insegnamenti del corso;

   l) esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti, ai contratti a supporto della didattica;
   m) esprimere proposte per il piano triennale di sviluppo dell'Ateneo;

n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;

o) presentare al Consiglio di Facoltà proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche, alla sperimentazione di nuove modalità didattiche, all'attivazione ed al potenziamento dei servizi didattici.

p) effettuare su richiesta del Senato Accademico l'autovalutazione dei Corsi di Studio afferenti.

5. Fanno parte di ciascun Consiglio:

a) i docenti di ruolo che svolgono il loro carico didattico principale nei Corsi di Studio afferenti;

b) una rappresentanza degli studenti per ciascun Corso di Studio appartenente al Consiglio, costituita da un numero pari a 1, 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di 150, compreso tra 150 e 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tutti gli altri docenti di ruolo, anche di altre Università, che a qualsiasi titolo svolgono attività didattica. Tali docenti concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alla seduta;

e) i professori fuori ruolo che abbiano fatto parte in qualità di professori di ruolo del Consigli Unitario di Classe o di un Consiglio di Corso di Studio l'anno accademico precedente.

6. Ciascun Consiglio é presieduto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo del Politecnico. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale. L'elettorato attivo del Presidente spetta a tutti i membri del Consiglio che ne abbiano diritto. Il Presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il Consiglio, dà esecuzione alle sue delibere ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti.

7. Le norme di funzionamento e la durata dei Consigli Unitari di Classe sono contenute nel Regolamento della Facoltà di appartenenza.

8. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione

9. Il Presidente designa un vicario, scelto tra i professori di ruolo afferenti al Consiglio Unitario di Classe, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 29 – Dottorato di ricerca

Il Politecnico istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento.

Art. 30 - Scuole di specializzazione.

Le Scuole di Specializzazione sono istituite secondo la normativa vigente.

CAPO II –STRUTTURE DI RICERCA

Art. 31 – Attività di ricerca

1. L'attività di ricerca del Politecnico è svolta nei Dipartimenti e nei Centri di Ateneo.
2. I Dipartimenti possono essere costituiti su base tematica, disciplinare e territoriale. Questi ultimi contribuiscono al perseguimento dei fini sanciti al comma 12 dell'art.1.

Art. 32 – Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed assicura l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti da loro svolti, anche relativi a più Facoltà.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca fermi restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento di Dipartimento.
3. Il Dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, nei settori di propria competenza secondo le indicazioni dei Consigli di Facoltà e di altre strutture didattiche, ove costituite.
4. Il Dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di Dottorato di ricerca nell'ambito delle proprie attività.
5. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento.
6. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento compatibilmente con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici, con libertà di opzione. Tutte le afferenze vengono deliberate

dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Dipartimento ad eccezione della prima.

7. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico ed amministrativo dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della dotazione organica del Politecnico.

Art. 33 - Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di spesa con autonomia finanziaria, amministrativa e contabile dotato di personale tecnico – amministrativo, spazi ed attrezzature, adeguati alle attività istituzionali svolte.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, può stipulare contratti con le Amministrazioni statali, con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
3. Il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalità definite nel regolamento del Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.
4. A ciascun Dipartimento è assegnato un Segretario Amministrativo che coordina l'attività amministrativo-contabile. Egli è, in solido con il Direttore del Dipartimento, responsabile dei conseguenti atti.

Art. 34 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di I fascia; nel caso di indisponibilità di questi, l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed il suo mandato inizia il 1°ottobre. Le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Al Direttore è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
4. Spetta comunque, al Direttore:
   a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
   b) adottare, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;

c) assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento, curare i rapporti con gli organi accademici;

d) curare la gestione dei beni inventariati, in qualità di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalità;

e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;

g) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;

h) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, le missioni dei docenti, qualora la spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

j) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad attività di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

5. Spetta inoltre al Direttore, coadiuvato dalla Giunta e con il supporto del responsabile dei servizi amministrativi:

a) predisporre le richieste di finanziamento corredate dalla proposta di programma annuale della didattica e della ricerca, quest'ultima anche in comune con altri Dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche;

b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;

c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico - amministrativo.

d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.

e) predisporre l'organizzazione del personale amministrativo anche in riferimento alla costituzione di sezioni senza autonomia amministrativa.

6. Il Direttore designa il suo Vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
7. Il Direttore può delegare parte delle sue funzioni a professori di ruolo.

Art. 35 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Responsabile dei servizi amministrativi anche con funzioni di verbalizzante.
   Fanno inoltre parte del Consiglio:
   a) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora il personale tecnico – amministrativo del Dipartimento superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante ogni cinque unità oltre le prime dieci;
   b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale;
   c) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti tra i propri membri e/o tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli Unitari di Classe, secondo modalità definite da regolamento.
2. I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalità per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma precedente sono disciplinate dal Regolamento Generale.
3. Nel regolamento di Dipartimento può essere prevista la partecipazione alla discussione dei Consigli di Dipartimento di esterni in grado di offrire un contributo agli argomenti all'ordine del giorno.
4. I professori fuori ruolo e le rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
5. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di Dipartimento:
   a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;
   b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese generali del Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
   c) approva il programma annuale della didattica e della ricerca del Dipartimento e le richieste e le iniziative ad esso connesse nonché la relazione relativa alle attività svolte di cui all'art. 5 co. 4;

d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno, con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;

f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e approva la relativa imputazione a carico del bilancio;

g) approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la possibilità di attuazione;

h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;

i) assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;

j) esprime pareri e formula proposte ai Consigli di Facoltà, con cui il Dipartimento è correlato, in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;

k) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modifica delle discipline contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

l) esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti;

m) esprime pareri sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11;

n) presenta al Senato Accademico, ai fini della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti;

p) delibera in ordine al Regolamento di funzionamento del Dipartimento.;

q) avanza al Senato Accademico le richieste per l'istituzione e l'attivazione di Master, anche in concorso con altri Dipartimenti e/o Atenei;

r) Approva la struttura organizzativa del Dipartimento, anche in riferimento alla costituzione di sezioni senza autonomia amministrativa e le posizioni organizzative del personale tecnico ed amministrativo.

Art. 36 – Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento

Il Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre:

a. collabora con il Direttore del Dipartimento alle attività volte al miglior funzionamento della struttura;
b. predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
c. coordina, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le attività amministrativo - contabili assumendo, in solido, la responsabilità dei conseguenti atti.
d. è titolare di compiti attribuiti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 37 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:
   a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
   b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
   c) per la gestione complessiva del Dipartimento.
2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicario con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo, dal Segretario Amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, e da una rappresentanza dei professori di I e II fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.
3. La Giunta dura in carica tre anni accademici.
4. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere su delega è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
5. La Giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai relativi regolamenti.

Art. 38 – Costituzione dei Dipartimenti

1. La istituzione dei Dipartimenti, la modificazione o disattivazione avvengono secondo le procedure indicate dal Regolamento Generale delle strutture.

2. Il predetto regolamento deve prevedere, altresì, il numero minimo di docenti afferenti e l'eventuale numero massimo ottimale.
3. I Dipartimenti che non abbiano il numero minimo di docenti previsto dal Regolamento Generale delle Strutture alla data del 1 ottobre di ogni anno, sono disattivati a far tempo dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 39 - Dipartimenti e Centri interuniversitari

Il Politecnico, unitamente ad altre Università, può dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.

CAPO III – STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 40 - Finalità

1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attività di supporto alla didattica, alla ricerca ed ai servizi verso l'esterno, possono essere costituite apposite strutture.
2. Possono essere costituite anche strutture di supporto per le attività organizzative gestionali.

Art. 41 – Tipologia

1. Sono strutture di supporto:
   a) le Presidenze di Facoltà;
   b) le Biblioteche centrali di Facoltà;
   c) I Centri di Ateneo
   d) altre strutture con le finalità previste all'art. 40;

   Le modalità di attivazione e funzionamento delle strutture nonché la composizione dei loro organi sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le strutture previste al comma 1 sono di norma centri di spesa, disciplinati dalle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Sono invece configurati dal Consiglio di Amministrazione come centri di gestione, qualora questo verifichi la non congruità delle risorse umane e strumentali.
3. Le Presidenze delle Facoltà e le Biblioteche Centrali di Facoltà sono strutture permanenti. Le altre strutture hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

Art. 42 - Le Presidenze della Facoltà

1. Le Presidenze della Facoltà collaborano con gli organi di Facoltà alle attività istituzionali attribuite alla Facoltà.
2. Le Presidenze dispongono di una dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di Facoltà e sue articolazioni.

Art. 43 - Sistema Bibliotecario del Politecnico

Le Biblioteche centrali di Facoltà e le Biblioteche dipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario del Politecnico, il cui obiettivo principale è quello di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni tecniche di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine viene organizzata una struttura di coordinamento tra le differenti strutture operative periferiche con il compito, tra l'altro, di realizzare il catalogo centrale telematico e di fornire servizi bibliotecari specialistici . Essa è formata dai responsabili delle biblioteche dipartimentali e dai Direttori delle biblioteche di Facoltà. Partecipano con funzione di indirizzo i Presidenti delle Biblioteche ed i Direttori di Dipartimento o loro delegati. Il coordinatore è nominato dal Direttore Amministrativo. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta. Tale struttura di coordinamento non è dotata di autonomia di gestione.

Art. 44 – Biblioteche centrali di Facoltà

1. E' costituita presso ogni Facoltà una Biblioteca centrale.
2. Sono organi delle Biblioteche centrali di Facoltà: il Presidente, il Consiglio e il Direttore.
3. I componenti del Consiglio sono eletti dal Consiglio di Facoltà nel suo seno, per un triennio. La sua composizione è stabilita dal Regolamento Generale delle Strutture.
4. Il Presidente è un professore di ruolo del Politecnico, eletto dal Consiglio per un triennio. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il Direttore è nominato dal Direttore Amministrativo per un triennio e partecipa alle sedute del Consiglio in qualità di segretario verbalizzante. Al Direttore vengono assegnate le funzioni proprie del responsabile dei servizi amministrativi di un centro di spesa.
6. Le Biblioteche Centrali di Facoltà dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Consiglio.

7. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 45 – Centri di Ateneo

1. Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi istituzionali in specifici settori il Senato Accademico delibera la istituzione, la attivazione e durata dei centri di Ateneo.
2. Le modalità per la costituzione dei Centri e le norme generali per il funzionamento, lo scioglimento e il rinnovo sono contenute nel Regolamento Generale delle Strutture.
3. Sono organi del Centro il Presidente, il Consiglio, il Direttore. Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro.
4. Il Consiglio è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore; La composizione del Consiglio è stabilita dal Regolamento Generale delle Strutture, il quale deve prevedere una rappresentanza studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti del servizio.
5. Il Presidente è un professore di ruolo eletto dal Consiglio. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
6. Il Direttore è nominato dal Direttore Amministrativo per un triennio e partecipa alle sedute del Consiglio in qualità di segretario verbalizzante e ha funzioni di Responsabile dei servizi amministrativi.
7. I Centri dispongono di una dotazione finanziaria e di personale assegnato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Consiglio. Con uguale procedura il Consiglio di Amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.
8. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - L'AMMINISTRAZIONE

CAPO I – UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46 - Organizzazione dell'Amministrazione

Il Politecnico è strutturato in:

a) Amministrazione Centrale;

b) Dipartimenti;

c) Strutture di supporto;

Art. 47 - Formazione e professionalità

Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico - amministrativo, valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 48 – Autonomia delle strutture

1. Il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità riconosce piena o parziale autonomia alle strutture organizzative centrali e periferiche.
2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è accordata ai Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione concede piena autonomia alle strutture di supporto previste all'art. 41 se dotate di adeguate risorse di personale.

Art. 49 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo sovrintende alle attività delle strutture dell'Amministrazione Centrale del Politecnico, esplica un'azione generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, coordina e controlla l'attività dei dirigenti nell'ambito delle indicazioni programmatiche degli organi centrali di governo del Politecnico.
2. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, nomina il Direttore Amministrativo fra i dirigenti del Politecnico o di altra sede universitaria, ovvero di altri enti pubblici e privati. I Dirigenti proposti devono essere in possesso dei requisiti e del titolo di studio di cui all'art. 28 c. 2 lett. a e b del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Rettore stipula il relativo contratto.
3. Il contratto ha una durata di tre anni finanziari e può essere rinnovato.
   La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta, previa contestazione all'interessato, con decreto motivato del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico.
4. Il Direttore Amministrativo nomina un Vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado.

Art. 50- Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti, coordinati dal Direttore Amministrativo, compete, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Ateneo, la gestione delle funzioni amministrative del Politecnico, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo, nell'ambito delle strutture cui sono preposti.
2. Essi sono direttamente responsabili della realizzazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa, degli obiettivi indicati dagli organi di governo del Politecnico, alla cui individuazione partecipano con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte.
3. Ferme restando le disposizioni di Legge e del C.C.N.L. di settore, l'accesso alle qualifiche di dirigente avviene secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 51 - Funzioni dei vice dirigenti

1. I vice dirigenti ed i titolari di funzioni equiparate organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi di cui rimangono responsabili.
2. Ai vice dirigenti possono essere delegati dal Dirigente particolari funzioni.

Art. 52. - Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.
2. I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.

Art. 53 – Compiti del Personale tecnico amministrativo e ambiti di svolgimento

1. Il Personale tecnico amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli Uffici dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture del Politecnico ai quali è assegnato sulla base di quanto è previsto nello stato giuridico.
2. Le modalità di conferimento, durata e rinnovo degli incarichi sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 54 - Servizi e modalità di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dal Politecnico o affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.
2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'organizzazione amministrativa, il Politecnico può costituire appositi Centri di servizio amministrativo.
3. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 55 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del Politecnico.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. Il Collegio è nominato con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta su proposta del Rettore stesso.
4. La durata della carica dei Revisori dei Conti è triennale, sincrona con quella del Consiglio di Amministrazione e non può essere attribuita più di due volte consecutive.
5. I membri effettivi del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 56 - Criteri generali

1. Il Politecnico, in conformità ai principi dell'art. 1 del presente Statuto, considera proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.

2. I rapporti esterni del Politecnico, disciplinati dal Regolamento Generale, devono essere compatibili con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 57 - Capacità giuridica

Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Politecnico può in particolare:

a) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
b) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
c) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
d) svolgere contrattazione attiva. Al personale direttamente coinvolto in tale attività sono erogati compensi, nel rispetto del principio riportato al comma 8 dell'art. 1 del presente Statuto, normati in apposito regolamento.

Art. 58 - Collaborazione con istituzioni pubbliche e private

Il Politecnico può concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 59 - Partecipazione ad organismi pubblici e privati

1. Il Politecnico può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui al comma 4 dell'art. 1, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, accertata la disponibilità delle strutture interessate alle attività previste.
3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
   - attestazione del livello universitario della attività svolta ad opera di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da docenti universitari la cui specifica

competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dal Politecnico e dall'organismo partecipato;

- disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalità di carattere scientifico;
- devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
- intangibilità del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
- gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;
- predisposizione di relazioni periodiche sull'attività svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obbiettivi e pubblicità dei risultati.

4. La partecipazione del Politecnico può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente Statuto.
5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
6. Degli organismi pubblici o privati cui il Politecnico partecipa, così come dei rappresentanti nominati, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione o dal Senato Accademico in base alle rispettive competenze, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo. Le nomine su indicate devono seguire modalità contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Le azioni dei rappresentanti dovranno essere conformi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dal Senato Accademico.

Art. 60 - Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

Il diritto a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica segue le norme legislative in vigore all'atto dell'inizio dell'azione di brevettazione.

TITOLO VI - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 61 – Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Politecnico, in base a quanto sancito nei commi 6 e 7 dell'art. 5, promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, costituito da membri esterni al Politecnico, la cui nomina, composizione e funzionamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 370/99 e succ. modific. ed integraz.
3. La relazione annuale del Nucleo è inviata, oltre ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo del Politecnico e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
4. I soggetti di cui all'art. 7 del presente Statuto non possono fare parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

TITOLO VII - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 62 - Definizioni

Nel presente Statuto con:

- Ministero si intende il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Ministro si intende il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Politecnico si intende il Politecnico di Bari;
- Professori ordinari si intende i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;
- Professori associati si intende i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;
- Ricercatori confermati si intende, oltre che questa categoria, anche i professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- Studenti si intende gli iscritti regolarmente alle attività di formazione del Politecnico.
- Organizzazioni sindacali si intende sia le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del comparto università sia le Organizzazioni sindacali componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrici degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.

- Consiglio degli studenti si intende il Senato degli Studenti di cui alla legge 390/91.
- Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento si intende l'ex figura professionale di segretario di dipartimento.

Art. 63 - Validità dello Statuto

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo Statuto stesso.
2. Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto e nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.

Art. 64 - Revisione dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi dovranno inoltre esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al Rettore che, entro i successivi 60 giorni, convoca, in seduta congiunta, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per assumere le opportune deliberazioni.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di 3/5 del numero totale dei componenti dei due organi di governo di cui al precedente comma.
3. Le modifiche di Statuto sono emanate con decreto rettorale espletate le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art. 6 della L. 168/89.

Art. 65 - Revisione dei regolamenti

Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti modificati vengono emanati con decreto rettorale espletate le procedure previste per ciascuno di essi nell'art. 11.

Art. 66 - Norme elettive generali

1. Le cariche monocratiche di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di componente elettivo del Senato Accademico sono incompatibili tra loro e con il regime a

tempo definito, per il personale docente e a tempo parziale, per il personale tecnico-amministrativo.

2. Le cariche monocratiche di cui al comma precedente sono così individuate: Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà, Presidente del Consiglio Unitario di Classe, Direttore di Dipartimento, Presidente di Centro di Ateneo, Presidente di Biblioteca Centrale di Facoltà
3. Tutte le rappresentanze elettive durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.
4. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente Statuto, sono nominati dal Rettore con proprio decreto.
5. Una stessa carica non può essere ricoperta per più di due volte consecutive dallo stesso soggetto. Costituisce mandato ogni periodo in carica superiore ai 12 mesi.
6. Ove il presidente degli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto sia un professore di II fascia, le riunioni di detti organi su questioni relative alla I fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia.
7. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono con voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha diritto di votare per non più di 1/3 dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge n. 525/74 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.
8. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
9. La eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
10. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale compresa nel periodo 1 marzo - 30 giugno nell'anno accademico di scadenza.
11. Nel caso di dimissioni o di decadenza anticipata per qualsiasi motivo di un eletto che non possa essere surrogato, dovranno svolgersi elezioni suppletive, entro 60 giorni, per il periodo residuo del mandato. Nei casi in cui è previsto il decano, quest'ultimo svolgerà le funzioni di surroga per un periodo massimo di 60 giorni.
12. La durata delle strutture a termine può essere di uno o più trienni, ad eccezione del periodo di prima attivazione il cui termine deve comunque coincidere con la scadenza, immediatamente successiva, di tutte le cariche. Se tale scadenza interviene prima che sia decorso un anno dalla costituzione della struttura, il termine della stessa si protrae sino alla successiva seconda scadenza di tutte le cariche.
13. La qualifica di fuori ruolo di un docente è compatibile con tutte le cariche elettive nel rispetto della normativa vigente.

Art. 67 - Anno Accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare a vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.
2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 68 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi dell'art. 16 co.2 della legge 9 maggio 1989 n. 168.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
3. Dall'Anno Accademico successivo all'entrata in vigore del presente Statuto sono disattivati i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma e le competenze sono trasferite ai Consigli Unitari di Classe corrispondenti.
4. La composizione del Senato Accademico prevista dall'art. 17 e del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 18 entra in vigore dall'Anno Accademico 2003-2004.
5. Per gli afferenti ai dipartimenti di nuova istituzione si consente e garantisce, per un periodo massimo di tre anni la prosecuzione delle attività di ricerca, di organizzazione e di gestione da essi svolte presso le strutture di provenienza.
6. I rappresentanti degli studenti in \carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, completano il loro mandato fino alla naturale scadenza; in particolare gli studenti eletti in seno ai Consigli dei Corsi di Studio confluiscono nei rispettivi Consigli Unitari di Classe.

Art. 69 – Adeguamento di organi previsti dallo Statuto relativamente alle rappresentanze

1. Le rappresentanze previste in organi indicati a Statuto, verranno elette con le norme previste negli specifici regolamenti di cui all'art. 11.
2. Nei casi non espressamente previsti a Statuto si applicano le norme attualmente valide per le elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Amministrazione.

Art. 70 - Indennità

Le indennità di carica di cui al presente Statuto non sono cumulabili tra loro né con gettoni di presenza. Sono aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.

02A14404

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651541/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 2,40